



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 DEL 20/12/2024

OGGETTO: CONVENZIONI URBANISTICHE REP. N° 95129 DEL 29.08.1997 E REP. N° 132526 DEL 13.05.2003. SOCIETA' ANFITEATRO SRL. CESSIONE AREE. PROVVEDIMENTI

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **17:16**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 11** ed assenti, sebbene invitati, **n° 2** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA	X	
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA		X
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA	X	
7	D'ANTONIO LEONARDO		X				

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del C.C. n. 92 del 28/06/1994, esecutiva, in accoglimento dell'istanza della Soc. Anfiteatro S.r.l., veniva approvata la formazione di comparto perimetrale con zonizzazione "ZR" in Mosciano Capoluogo.
- Con Deliberazione di C.C. n. 21 del 08/03/1995, esecutiva, si provvedeva ad espropriare una residua parte del comparto con successiva assegnazione di tale quota di immobili alla Soc. Anfiteatro S.r.l.;
- **Con Deliberazione di C.C. n. 9 del 19/05/1995, esecutiva, si procedeva all'adozione del Piano di Recupero Urbanistico ed Edilizio relativo alla suddetta zona di recupero di via Anfiteatro, Piano approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 89 del 26/10/1995;**
- **Che tale Piano conteneva le indicazioni progettuali di massima delle opere di urbanizzazione primaria, indispensabili per l'attuazione del piano stesso, oltre alla previsione della spesa a ciò necessaria;**
- **Con Deliberazione di C.C. n. 11 del 28/02/1997, esecutiva, veniva integrato lo schema di convenzione urbanistica, approvato con atto consiliare n. 9 del 19/05/1995;**
- **In data 29/08/1997 Rep. n. 95.129 e n. 95130, con atti per Notar Vincenti di Teramo, si stipulava, rispettivamente, la convenzione urbanistica tra la Soc. Anfiteatro S.r.l. e il Comune di Mosciano S. Angelo e la cessione gratuita, a favore dell'Ente, delle aree a destinazione pubblica.**
- **In data 23/09/2002, con nota prot. n. 11867, la Soc. Anfiteatro S.r.l., richiedeva una modifica alla convenzione precedentemente stipulata per le seguenti motivazioni:**
 - a) **proroga di anni 3 (tre) della validità dell'atto stipulato in data 29/08/1997 Rep. n. 95.130;**
 - b) **cessione a favore dell'Amministrazione Comunale di ulteriore area di mq. 140 da destinare a parcheggio pubblico, così come indicato nella Tav. 6.1;**
 - c) **riacquisire in proprietà, al fine di poter procedere alla realizzazione della porzione di fabbricato a "ponte" facente parte del progetto edilizio, di cui al P.R. approvato e sua iscrizione al N.C.E.U., dell'area sottostante l'edificio di mq. 113, fermo restante il suo uso pubblico così come indicato nella Tav. 6.1 e nel tipo di frazionamento (foglio n. 19 particella n. AAB) depositato presso l'Ufficio Urbanistico in data 28/10/2002, area precedentemente ceduta dalla Soc. in oggetto, allegando alla suddetta richiesta la seguente documentazione:**
 - **Relazione generale;**
 - **Relazione opere di urbanizzazione: livello di attuazione degli interventi;**
 - **Progetto – Tav. 1.2 Planimetrie;**
 - **Progetto – Tav. 5.1 Regole per l'edificazione;**
 - **Progetto – Tav. 5.2 Prescrizioni dimensionali;**
 - **Progetto – Tav. 5.3 Prescrizioni generali: tecnologiche, tipomorfologiche e dimensionali;**
 - **Progetto – Tav. 5.4 Opere di urbanizzazione: reti impiantistiche e tecnologiche;**
 - **Progetto – Tav. 6.1 Aree da cedere all'Amministrazione Comunale;**
 - **Convenzione.**
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 7.12.2002 si procedeva, come da relativo dispositivo:
 - 1) A concedere, per il completamento dell'intero programma di recupero da attuarsi con un ulteriore sub intervento per la realizzazione di residenze ed opere di urbanizzazione, la proroga di anni tre;
 - 2) A manifestare l'intenzione di acquisire al patrimonio del Comunale l'ulteriore area di

circa mq. 140, così come individuata nella Tav. 6.1, da frazionarsi a cura della Soc. Anfiteatro S.a.s., da destinare a parcheggio pubblico (per ulteriori n° 10 posti macchina) e da formalizzarsi con atto pubblico di trasferimento;

- 3) A determinarsi nella cessione della proprietà dell'area di mq. 113 individuata nella Tav. 6.1 e nel tipo di frazionamento (foglio n. 19 particella ex 876 - n. AAB) depositato presso l'Ufficio Urbanistico in data 28/10/2002, ferma restando la sua destinazione e l'uso pubblico, area già compresa nelle precedenti cessioni effettuate dal concessionario;
 - 4) A manifestare la volontà di variare e, per l'effetto, integrare, la precedente convenzione stipulata in data 29/08/1997 Rep. n. 95.130 e gli elaborati grafici allegati alla richiesta, come sopra costituiti, con l'impegno di realizzare (a scomputo degli oneri di urbanizzazione) le opere necessarie per la sistemazione delle aree oggetto di cessione integrativa;
 - 5) A decidere in ordine alla manutenzione delle opere realizzate, fino alla loro acquisizione da parte del Comune, a carico del concessionario;
- in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale citata, pertanto, si stipulava la convenzione urbanistica (*integrativa e modificativa*) tra la Soc. Anfiteatro S.r.l. e il Comune di Mosciano S. Angelo, rep. N° 132526 del 13.05.2003;
 - con nota n° 25329 del 13.11.2023:
 - L'Amministratore Unico della Società "Anfiteatro srl", con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via Campo dei Fiori snc comunicava (*con riferimento agli adempimenti già previsti nelle convenzioni rep. N° 95130/1997 e rep. N° 132526/2003*) che "*Dovendo provvedere allo scioglimento della (...) società (...) chiede di poter stipulare (...) l'Atto pubblico notarile (...) con cessione (...) delle seguenti aree urbane, a completamento degli impegni assunti (...)*";

FOGLIO	MAPPALE	SUB	SUPERFICIE (MQ)
19	867	1	16
19	867	2	161
19	904	3	12
19	904	4	117
19	904	37	2
TOTALE SUPERFICIE (MQ):			308

(...)"

- In esito a tale comunicazione, si riscontrava, in atti, la presenza di un "*Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo*" delle opere di urbanizzazione, datato "*maggio 2014*" (trasMESSO con nota n° 9551 del 16 maggio 2014), prodotto a seguito della nota n° 16315 del 19.08.2013 inviata dal Responsabile del Settore Urbanistica;
- In atti, peraltro, si riscontrava un altro "*Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo*" delle opere di urbanizzazione, datato "*giugno 2020*" (trasMESSO con nota n° 13836 del 03.08.2020), riguardo alle stesse opere del precedente collaudo, ma sottoscritto da un collaudatore diverso, su richiesta "*per le vie brevi*" formulata dal Responsabile del Settore Urbanistica (nota n° 25665 del 31.10.2024);

CONSIDERATO e dato atto che:

- L'accettazione dell'adempimento tardivo preclude l'invocazione della clausola risolutiva; il semplice inadempimento, *sub specie* di ritardo, difatti, non preclude la possibilità del debitore di liberarsi adempiendo (lo si desume chiaramente dal terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., ai sensi del quale, sinché il creditore non domanda la risoluzione del contratto, il debitore può eseguire la prestazione); la possibilità dell'adempimento tardivo non esclude, ovviamente, la risarcibilità del danno da ritardo;

- la scadenza del termine essenziale, in ogni caso, preclude di per sé l'adempimento tardivo del debitore, salvo, ovviamente, il consenso del creditore, che rimane, nel periodo dello *spatium deliberandi*, arbitro della sorte del contratto. Quanto agli interessi delle parti, il termine essenziale tutela, evidentemente, l'interesse del creditore a un adempimento tempestivo: la scadenza del termine comporta, come nel caso dell'inadempimento contemplato dalla clausola risolutiva espressa, un momento di pendenza e, pertanto, la tutela del creditore dev'essere bilanciata con le esigenze di tutela dell'affidamento del debitore, di certezza e celerità;
- la parte che abbia rinunciato ad un termine essenziale con espressa manifestazione di volontà o per fatti concludenti, come quando abbia sollecitato o comunque accettato l'adempimento tardivo, non può invocare la risoluzione di diritto conseguente al mancato tempestivo adempimento della controparte, il quale può, eventualmente, rilevare ad altri fini (come, ad es., per l'esercizio dell'azione generale di risoluzione e/o dell'azione risarcitoria);
- L'accettazione dell'adempimento tardivo, pur dopo il decorso del termine di tre giorni, è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, che vi riconduce una rinuncia all'effetto risolutivo e dunque un effetto impeditivo della risoluzione (incentiva la conservazione del contratto, mediante - di regola - l'assegnazione di un termine per l'adempimento tardivo stesso);
- l'obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione deriva direttamente dall'articolo 28 della legge n. 1150/1942, in virtù del quale le parti (lottizzante e Comune) devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune;
- la presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune deve avvenire previo collaudo delle opere di urbanizzazione e trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere medesime al patrimonio comunale;
- le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche e, come tali, devono essere previste e realizzate su aree pubbliche o "aree di cessione" e non certamente su aree private, come chiarito dalla Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza n. 15340 del 25/07/2016, nella quale ha altresì precisato che "*le opere medesime, una volta fatte, non tollerano di rimanere in proprietà privata*";
- l'obbligo in capo al Comune di presa in carico delle opere di urbanizzazione concordate in una convenzione di lottizzazione non viene meno in caso di difformità tra il luogo di materiale collocazione delle opere e quanto previsto dal titolo edilizio e/o paesaggistico: in questa eventualità il Comune deve, quanto al profilo edilizio, rilasciare i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano); quanto al profilo paesaggistico, deve considerare non ostative difformità dal titolo che riguardino opere interrato e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo; in questa eventualità, il Comune deve, quanto al profilo edilizio, rilasciare i necessari titoli edilizi in sanatoria (se del caso, previa variante di piano); quanto al profilo paesaggistico, deve considerare non ostative difformità dal titolo che riguardino opere interrato e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente irrilevanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo;
- il Comune è tenuto, pertanto, ad acquisire la proprietà e il possesso delle opere, con destinazione delle stesse e delle aree su cui insistono al suo patrimonio indisponibile, norma da ritenersi espressione di un principio di carattere generale del sistema, in virtù del quale beni contraddistinti dall'essere destinati stabilmente a un pubblico servizio (*l'urbanizzazione di una certa area e il suo sfruttamento in conformità agli strumenti di pianificazione*) una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile (es. *Consiglio di Stato, Sentenza n° 798 del 13.11.2024*);

Vista e richiamata la nota n° 24362 del 16.06.2024, a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica;

Viste e richiamate le note n° 25665 del 31.10.2024 e n° 27739 del 27.11.2024;

Richiamata, in particolare, la nota n° 27739 del 27.11.2024, a mezzo della quale si rappresentava l'intenzione dell'Amministrazione di procedere all'acquisizione di aree e opere di urbanizzazione, di cui alle convenzioni n° 95130/1997 e n° 132526/2003;

DATO ATTO:

- che il secondo “*Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo*” delle opere di urbanizzazione, datato “*giugno 2020*” (trasmesso con nota n° 13836 del 03.08.2020), anche considerato come *assorbente* il primo (*ancorché prodotto tardivamente e non confutato*), non risulta idoneo ad eliminare – qualora fosse da ritenersi non applicabile l'eccezione di imprescrittibilità degli obblighi convenzionali comprendenti i diritti di parte pubblica - l'effetto interruttivo della prescrizione delle obbligazioni, intervenuto a mezzo della nota n° 9551 del 16 maggio 2014 e della successiva nota n° 25329 del 13.11.2023;
- che, ai fini del presente deliberato, il collaudo effettuato per le opere citate è da ritenersi *sussumibile* alla disciplina dettata dal vigente Dlgs n° 36/2023:
 - *il collaudo finale (o la verifica di conformità) deve essere completato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno (comma 2 art. 116 DLgs. 36/2023);*
 - *Il certificato ha carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo il decorso di 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.*
 - *Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile (responsabilità decennale per crollo o rovina), l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (comma 2 art. 116 D.Lgs. 36/2023), laddove per difformità si intende una divergenza tra quanto previsto contrattualmente e quanto, invece, realizzato e per vizi, invece, si intendono le violazioni delle regole d'arte nella realizzazione dell'opera.*

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato (Sez IV) n° 6717 del 07.10.2021, e – in particolare – i seguenti principi da essa ribaditi:

- a) le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l'amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali;
- b) poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, la convenzione urbanistica non ha una “*specificata autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti*”, bensì si configura come “*accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia*”, con la conseguenza che non è ravvisabile un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti,

con la conseguenza che “*gli obblighi di cessione recati da una convenzione di lottizzazione ovvero da atti a questa assimilabili devono essere ritenuti imprescrittibili: i diritti di parte pubblica derivanti da convenzione urbanistica, in ragione dell'intrinseca connessione di tali obbligazioni con la richiesta e rilasciata concessione edilizia, concretandosi essi in una condizione del medesimo titolo edilizio, non sono suscettibili di estinzione per prescrizione, atteso che, conformemente alle statuizioni dell'Adunanza plenaria, le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo “si esauriscono [...] nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo (nel caso di specie, piano di zona), radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche, disciplinate dall'art. 11 della legge n. 167 del*

1962, come modificato dalla legge n. 865 del 1971, ovvero negli atti d'obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione";

CONSIDERATO che, comunque, il *dies a quo* del termine di prescrizione deve essere individuato in occasione della trasmissione del (primo) certificato di collaudo delle opere da trasferire, come previste dalla convenzione e, successivamente, in occasione della nota n° 25329 del 13.11.2023, missive cui deve riconoscersi l'effetto interruttivo della prescrizione delle obbligazioni di cui alla convenzione in quanto ampiamente ricognitive del debito;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 132/2024 e, in particolare, i principi da essa desumibili (es. punto 7.4, in ordine al principio di legalità come fondamento e limite dell'intera attività amministrativa) e in essa fissati anche *"de iure condendo"*;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) n° 8327 del 17.10.2024, e, in particolare, la parte ove si afferma il principio secondo cui *"la scadenza delle convenzione di lottizzazione riguarda l'efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione e non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione va a produrre tra le parti. Tuttavia ciò non significa che l'Amministrazione resti vincolata sine die alle scelte urbanistiche trasfuse nella convenzione, ma soltanto che le parti possono anche oltre il termine di scadenza suindicato esigere l'adempimento degli obblighi (...) che la controparte si è assunta con la convenzione stessa"*;

RICHIAMATA la Pronuncia n.798 del Tar Sardegna in data 13.11.2024, secondo cui *"l'ente locale non può rifiutarsi di prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate al di fuori di una convenzione edilizia, in quanto «il trasferimento delle opere di urbanizzazione in capo al Comune e la conseguente presa in carico delle stesse sono oggetto di un obbligo inderogabile perché imposto dall'art. 28 della legge n.1150/1942, posto che tali opere, con le quali il territorio viene reso idoneo all'uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici, condizionano il rilascio del permesso di costruire, in quanto il titolo autorizzatorio è subordinato «alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso»(art. 12 del D.P.R. n. 380/2001, T.U. dell'edilizia);*

RICHIAMATO il principio di carattere generale del sistema, in virtù del quale beni contraddistinti dall'essere destinati stabilmente ad un pubblico servizio (*ossia l'urbanizzazione di una certa area e il suo sfruttamento in conformità agli strumenti di pianificazione*) una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile, in modo da garantirne lo stabile asservimento e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della collettività; come inoltre già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, qualora, invece, a seguito del collaudo le opere risultino non funzionali alle necessità dell'insediamento realizzato, il Comune dovrà procedere alla messa a norma ovvero al completamento e/potenziamento delle stesse, in surroga ai lottizzanti e agli altri obbligati, escutendo, ove necessario, le relative fideiussioni e - qualora ciò non risultasse possibile - rivalendosi sui soggetti lottizzanti e, in via graduata, sui soggetti aventi causa dei lottizzanti medesimi, obbligati *propter rem*;

PRECISATO, infine, che la cessione delle aree al Comune di Mosciano Sant'Angelo deve avvenire a titolo gratuito e che sia le spese notarili conseguenti all'atto di cessione, sia le spese relative alla voltura, registrazione e trascrizione delle aree in favore del Comune di Mosciano Sant'Angelo rimangono a carico dei Lottizzanti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n° 1150/1942 e, in particolare, l'art. 28;

VISTO il Dlgs n° 36/2023;

VISTO il R.D. 2440/1923 “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato*”;

VISTO il R.D. 827/1924 “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTO e richiamato il Codice Civile, nelle parti qui di interesse;

CONSIDERATO che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente,

VISTI i pareri tecnici espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs n° 267/00,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e ne costituisce motivazione ex art. 2 della Legge n° 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze del “*Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo*” delle opere di urbanizzazione di cui alle convenzioni n° 95130/1997 e n° 132526/2003, datato “*giugno 2020*” (trasmesso con nota n° 13836 del 03.08.2020), considerato come *assorbente* il primo “*Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo*”, trasmesso con nota n° 9551 del 16 maggio 2014;
- 3) **DI DISPORRE**, per accettazione dell’adempimento tardivo, la presa in carico da parte del Comune di Mosciano Sant’Angelo delle opere di urbanizzazione primaria e l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate ad uso pubblico, come di seguito individuate:

FOGLIO	MAPPALE	SUB	SUPERFICIE (MQ)
19	867	1	16
19	867	2	161
19	904	3	12
19	904	4	117
19	904	37	2
TOTALE SUPERFICIE (MQ):			308

- 4) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell’Area Urbanistica, in qualità di rappresentante dell’Ente e ad intervenuta esecutività del presente atto, alla formale sottoscrizione per atto pubblico dell’atto di cessione, con scelta del Notaio e spese notarili conseguenti a carico dei Lottizzanti;
- 5) **DI DARE ATTO** che saranno a carico dei predetti lottizzanti anche le successive procedure di registrazione, trascrizione e voltura in favore dell’Ente;
- 6) **DI DARE ATTO** che, a seguito del presente provvedimento di formale acquisizione delle opere di che trattasi ed annessione al Patrimonio indisponibile dell’Ente, le opere di urbanizzazione saranno inventariate a supporto della predisposizione del Conto Economico e del Conto Patrimonio, a cura dei Responsabili dei Servizi competenti (Servizio Patrimonio e Servizio Finanziario);

Di seguito, con successiva e separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 4 - URBANISTICA DEMANIO E SPORT

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Relativamente all'obbligo inderogabile imposto dall'art. 28 della legge n.1150/1942.

Li, 17/12/2024

Il Responsabile dell'Area 4
(Dott. Lodovico Emilio Serranò)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 17/12/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Daniele Gaudini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

Udita la relazione del **Vicesindaco Mirko Rossi** il quale illustra il contenuto della proposta e che una volta trascritta resterà depositata unitamente all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che entrano in aula il Consigliere L.D'Antonio e la Consigliera M.C.Cianella(p.13);

Udito l'intervento del Consigliere **Lattanzi**, il quale solleva rilievi circa l'opportunità dell'adempimento tardivo, in una vicenda che ha visto all'epoca coinvolto, quale direttore dei lavori, l'attuale Sindaco Galiffi, ritenendo peraltro che vada quantificato un giusto indennizzo per l'Ente a fronte di eventuali manutenzioni che fossero invece a carico del privato;

Udita la replica del **Sindaco**, volta a chiarire l'insussistenza della incompatibilità dei lavori gestiti negli anni "novanta" in qualità di tecnico geometra;

Dato atto che il **Sindaco**, con l'intenzione di non influenzare il dibattito e la successiva votazione su una questione che lo ha visto coinvolto, anche se decine di anni prima, in qualità di tecnico incaricato, decide alle ore 17:45 di uscire dall'aula **(p.12)**;

Dato atto che assume la presidenza il **Vicesindaco Mirko Rossi**;

Uditi i vari interventi, che una volta trascritti resteranno depositati agli atti, e nello specifico:

- la Consigliera **A.Del Gaone** rileva la tardività con cui tale adempimento viene regolarizzato;
- il Vicesindaco **M.Rossi** conferma la necessità, o meglio l'obbligo del Comune di riacquisire in proprietà, le aree in questione e chiudere una vicenda sulla quale sono più le lungaggini e i ritardi degli adempimenti a farla da padrona, che non l'effettivo valore in sé dell'atto da approvare;
- la Consigliera **N.Baldini** dichiara il voto contrario del suo Gruppo, chiedendo la trasmissione dell'atto eventualmente approvato, alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, per la valutazione della sua conformità alla normativa vigente;
- la Consigliera **M.C.Cianella** pone l'accento sulla inadeguata gestione urbanistica a Mosciano, figlia di scelte politiche di chi ha amministrato il paese negli ultimi trent'anni, e chiede la trasmissione della delibera eventualmente approvata, anche all'Anac;
 - il Consigliere **L.Lattanzi**, si associa alle richieste pervenute dagli altri gruppi di minoranza, per la trasmissione dell'atto agli organi deputati al controllo;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta di delibera;

Presenti n.12;

Votanti n. 12;

Con voti favorevoli n. **8** (Andrenacci, Rossi, D'Antonio, Rapini, Passamonti, Nobile, Cordone, Azzaro) e contrari n. **4** (Baldini, Del Gaone, Lattanzi, Cianella) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento,

Con voti favorevoli n. **8** (Andrenacci, Rossi, D'Antonio, Rapini, Passamonti, Nobile, Cordone, Azzaro) e contrari n. **4** (Baldini, Del Gaone, Lattanzi, Cianella) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Rientra in aula il Sindaco Giuliano Galiffi (p.13).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 13/01/2025 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 13/01/2025

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/12/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2025 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci
